



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 20 del Consiglio comunale

OGGETTO: Nomina rappresentanti comunali in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità Valsugana e Tesino.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **quattro** del mese di **giugno**, alle ore 20.08, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Bonella Giampaolo - Sindaco
2. Trentin Andrea - Consigliere Comunale
3. Borgogno Giulia - Consigliere Comunale
4. Trentin Sergio - Consigliere Comunale
5. Casagrande Eliana - Consigliere Comunale
6. Minati Marianna - Consigliere Comunale
7. Stroppa Nicola - Consigliere Comunale
8. Trentin Alessandro - Consigliere Comunale
9. Trentin Bruno - Consigliere Comunale
10. Trentin Fulvio - Consigliere Comunale
11. Trentin Gabriele - Consigliere Comunale
12. Voltolini Monica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Generale Signora Comite dott.ssa Maria.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bonella Giampaolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Stroppa Nicola** e **Trentin Alessandro**.

Oggetto: nomina rappresentanti comunali in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità Valsugana e Tesino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 15 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'articolo 4 della L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022 *“Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*, che prevede che *“Sono organi della comunità: a) il consiglio dei sindaci; b) il presidente; c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo”*;

Acclarato che con la sopra citata L.P. 06 luglio 2022 n. 7 sono state introdotte, tra l'altro, alcune modificazioni in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni per la pianificazione territoriale e paesaggio della Comunità (C.P.C.) e delle Commissione edilizia comunali (C.E.C.);

Considerato che, in particolare, è stato abrogato il comma 11 dell'art. 7 della legge provinciale 04 agosto 2015 n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) il quale prevedeva che *“La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 8, lettera b) su piani attuativi, progetti o interventi e quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica, è integrata dal Sindaco o dall'Assessore all'urbanistica del Comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al Comune la verifica della conformità urbanistica ai fini del rilascio del provvedimento finale; a tal fine è ammessa la presenza ai lavori della C.P.C., senza diritto di voto, di un tecnico del Comune”*;

Considerato che il novellato art. 7 della citata legge provinciale 15/2015 modifica la composizione dell'organo denominato *“Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo”*, cui sono affidati i compiti già previsti dalla legge in materia urbanistica, ai quali si aggiunge, ex novo, il compito di esprimere i pareri preventivi sul bilancio della Comunità, sul Piano sociale e sui programmi di investimento pluriennali, così come espressamente stabilito dall'art. 8 della L.P. n. 7/2002 che introduce il nuovo art. 17 bis 1 della L.P. n. 3/2006, nonché di nominare la nuova C.P.C.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 17bis 1, comma 3, della L.P. 16.06.2006, n. 3, l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, per i Comuni fino a 3.000 abitanti, risulta composta da due componenti, e precisamente:

- Sindaco, più un consigliere comunale scelto dalla minoranza. Se il Comune non ha minoranza consiliare, il Consiglio comunale nomina fra i propri Consiglieri comunali il secondo rappresentante.

Considerato che la compagine consiliare del Comune di Telve di Sopra non prevede al proprio interno la presenza di un gruppo di minoranza, e per tale motivo non necessita di nominare il relativo rappresentante;

Vista la nota della Comunità di Valle di data 30 maggio 2025, acquisita il giorno stesso agli atti del prot. llo com.le n. 1847/A;

Sentita la proposta del Sindaco di designare quale rappresentante in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo il Consigliere comunale sig. TRENTIN ANDREA, il quale ha dato preventivamente la propria disponibilità alla nomina;

Acquisita la dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in data 13.05.2025, e assunta agli atti del prot. llo com. le n. 1681/A dd. 16.05.2025, circa l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 78, 79 e 80 della legge regionale n. 2 del 2018;

Condivisa dai consiglieri la proposta e ritenuto, pertanto, di procedere con votazione per alzata di mano;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole reso allo scopo ai sensi dell'art. 187 comma 1, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.ii., dal Segretario generale in qualità di responsabile del servizio segreteria comunale, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;

Preso atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all'art. 187, comma 1, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, essendo esso ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di contabilità e di procedura di spesa;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Trentin Andrea), espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) Di nominare, per i motivi espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) introdotto dalla L.P. 06 luglio 2022 n. 7 recante: *“Riforma delle Comunità: modificazioni della legge provinciale e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*, quale rappresentante del Comune di Telve di Sopra in seno all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità territoriale Valsugana e Tesino:
 - il Consigliere comunale sig. TRENTIN ANDREA;
- 2) di trasmettere copia della presente alla Comunità Valsugana e Tesino per gli adempimenti di competenza;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- *opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;*

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.*

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Comite dott.ssa Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).